

**STUDIO LEGALE PETRICCIUOLO**

**Avv. Ilaria Petricciuolo**

*Via F.lli Cervi n. 9 – 80029 – Sant’Antimo (Na)*

*Cell. 3407256343*

*Pec: [ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it](mailto:ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it)*

*Email: [ilariapetricciuolo@gmail.com](mailto:ilariapetricciuolo@gmail.com)*

**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART 414 C.P.C.**

**CON CONTESTUALE RICORSO EX ART. 700 c.p.c.**

**ISTANZA EX ART. 151 c.p.c.**

Per la sig. ra **Martino Alfonsina**, nata a San Cipriano d’Aversa (CE) il 29/01/1960 (C. F. MRTLNS60A69H798L) e residente in Sant’Antimo alla Piazza Terzo Millennio n. 3, rappresentata e difesa, dall’Avv. Ilaria Petricciuolo (C.F. PTRLRI94D57F839SD), del Foro di Napoli Nord, elettivamente domiciliata presso il loro Studio Legale in Sant’Antimo alla via Fratelli Cervi n. 9, giusta mandato in calce al presente atto, con autorizzazione alle comunicazioni agli indirizzi in epigrafe

**contro**

**MINISTERO DELL’ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma al Viale Trastevere, 76 (C.F. 80185250588), pec: [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it) difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli 80030620639 pec: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it);

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Ponte della Maddalena, 55 80142 Napoli (NA) Pec: [drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it) c.f 80039860632

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI UFFICIO VI** in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Ponte della Maddalena, 55 80142 Napoli (NA) Pec: [uspna@postacert.istruzione.it](mailto:uspna@postacert.istruzione.it) C.f 80033300635

**PREMESSO**

- Che la ricorrente per l’anno corrente 2023/2024 è inclusa nelle seguenti graduatorie:
  1. GAE - AAAA – INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA con punti n. 60 alla posizione n. 875;
  2. ADAA – INSEGNAMENTO SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA (GUI) con punti n. 60 posizione n. 783;
  3. GPS 1^ FASCIA AAAA – INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA con punti n. 39,50 (all. 1)

## STUDIO LEGALE PETRICCIUOLO

Avv. Ilaria Petricciuolo

Via F.lli Cervi n. 9 – 80029 – Sant'Antimo (Na)

Cell. 3407256343

Pec: [ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it](mailto:ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it)

Email: [ilariapetricciuolo@gmail.com](mailto:ilariapetricciuolo@gmail.com)

- Che l'odierna ricorrente ha presentato istanza, acquisita al prot. N. 10368284 del 29/07/2023, predisposta dal Ministero, con cui ha espresso le preferenze per le sedi e per la durata degli incarichi, sia per la classe di insegnamento AAAA – Scuola infanzia dalle GAE (Graduatorie ad esaurimento) sia per la classe di concorso ADAA – sostegno scuola infanzia dalle GUI (Graduatorie incrociate) (all. 2.)
- Che la ricorrente tra le preferenze ha indicato richieste relative al conferimento degli incarichi delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ex art. 12 O.M. 112/2022, pur non essendo a conoscenza delle disponibilità di posti e orari nelle eventuali sedi, che vengono resi noti solo successivamente, alla scadenza del termine per le domande;
- Che in data 19.10.2023, sul sito dell'UAT di Napoli – Ufficio VI, con provvedimento prot. n. 14732 del 19.10.2023 – 3° bollettino sono state pubblicate le graduatorie ADAA – INSEGNAMENTO SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA (GUI) ed alla pagina 43 si evince perfettamente che, nonostante il punteggio pari a 60, non era inserito il nominativo della ricorrente, per cui supponendo che la motivazione fosse legata all'opzione “**Spezzone**”, che la ricorrente non aveva inserito nella domanda, attendeva la pubblicazione del successivo bollettino (all.3);
- in data in data 15.11.2023 con provvedimento con protocollo n. 15801 veniva pubblicato il 4° bollettino dal quale risulta che venivano predisposte diverse convocazioni e la ricorrente veniva scavalcata da docenti con posizione e punteggio inferiore i quali venivano convocati presso le stesse sedi scelte all'atto della domanda di Informatizzazione (All.4) nello specifico:
  - NAAA33200X FRATTAMAGGIORE 4 - MARCONI sig. IODICE LUISA punteggio 32 posizione 1015
  - NAAA8FU00Q MARANO IC AMANZIO RANUCCI ALFIE sig. SPICA LOREDANA punteggio 32 posizione 1016
  - NAAA10100E ACERRA 1 - PIAZZA RENELLA sig.ra FATIGATI IMMACOLATA punteggio 32 posizione 1017
  - NAAA039004 NA 39 - G. LEOPARDI sig.ra MANGIAPIA GIUSEPPINA GUI punteggio 32 posizione 1020
  - NAAA8GV006 FRATTAMINORE I.C. COLOMBO sig.ra MOLARO ASSUNTA punteggio 32 posizione 1028
  - NAAA89200X NA - I.C. CAPUOZZO sig.ra PUNZO CARMELA punteggio 31 posizione 1039
  - NAAA34100P MELITO 2 - FALCONE sig.ra D'AGOSTINO RACHELA punteggio 31 posizione 1053
  - NAAA8GH00N MARANO I.C. SAN ROCCO sig.ra D'AMBROSIO CINZIA posizione 1088 punteggio 29,1

## STUDIO LEGALE PETRICCIUOLO

Avv. Ilaria Petricciuolo

Via F.lli Cervi n. 9 – 80029 – Sant'Antimo (Na)

Cell. 3407256343

Pec: [ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it](mailto:ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it)

Email: [ilariapetricciuolo@gmail.com](mailto:ilariapetricciuolo@gmail.com)

- NAAA8GR00D QUALIANO IC DI GIACOMO 3 S.CHIA sig.ra PISCOPO CRISTINA posizione 1108 punteggio 28
- NAAA8GH00N MARANO I.C. SAN ROCCO sig.ra PIROZZI ANNA punteggio 1148 posizione 26 2
- NAAA8GC00E CASANDRINO MARCONITORRICELLI sig.ra TADDEO ANGELA punteggio 29 posizione 2335
- Successivamente, con provvedimento prot. n. 16344 del 27-11-2023- 5 ° bollettino, (all.5) si evidenzia che sono state effettuate le seguenti convocazioni, con un punteggio inferiore alla ricorrente, per la stipula di contratti a tempo determinato, dal 27/11/2023 fino al termine delle attività didattiche, da GAE per la classe di concorso AAAA:
  - NAAA811007 NA - I.C. BORSELLINO – Nomina fino al termine delle attività didattiche- sig.ra APREDA BARBARA punteggio 45 posizione 997
  - La stessa cosa si è verificata per le convocazioni da GUI per la classe di concorso ADAA, come di seguito indicato:
  - NAAA8FB004 S. ANTIMO IC 1 ROMEO -Sig.ra DI MARINO ANNA- punteggio 21 posizione 1294
  - NAAA8GV006 FRATTAMINORE I.C. COLOMBO – sig.ra TANZILLO FRANCESCA - punteggio 21 posizione 1303
  - NAAA89200X NA - I.C. CAPUOZZO -sig.ra GIULIANO CONSIGLIA- punteggio 21 posizione 1314
- In seguito alla pubblicazione delle diverse nomine, appariva chiaro, alla ricorrente che l'algoritmo l'avesse, senza motivo depennata, pertanto in data 17.12.2023 inviava reclamo avverso la mancata nomina annuale/termine delle attività didattiche al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli (all. 6)
- Dopo innumerevoli tentativi telefonici la ricorrente otteneva una risposta dall'Ufficio reclutamento infanzia primaria dell'UAT di Napoli, il quale sostiene che la mancata convocazione è dovuta all'errata scelta delle sedi e pertanto, nel momento in cui l'algoritmo è giunto alla posizione della candidata e non ha individuato fra le preferenze espresse le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza o riserva, il candidato viene automaticamente ed inderogabilmente considerato rinunciatario di quella classe di concorso ed integralmente si trascrive *“Nello specifico si rappresenta come il sistema informatico, per quanto concerne la classe di concorso AAAA, ha processato la sua posizione (n.875 con punti 60) con il bollettino del 15.11.2023 (4° bollettino di nomine a t.d.), superandola non avendo reperito, nella sua domanda INS, prot.n.10368284 del 29.07.2023, sedi e/o tipologie orarie disponibili nello specifico turno di nomina. In riferimento alla classe di concorso ADAA, invece, il sistema ha processato la sua posizione (n.783 con punti 60 - GUI) con il bollettino del 19.10.2023 (3° bollettino di nomine a t.d.), superandola, anche in questa occasione, non avendo individuato, nella sua domanda INS, sedi e/o tipologie orarie ancora da assegnare in quel preciso momento del turno di nomina. (all.7)*

## STUDIO LEGALE PETRICCIUOLO

Avv. Ilaria Petricciuolo

Via F.lli Cervi n. 9 – 80029 – Sant’Antimo (Na)

Cell. 3407256343

Pec: [ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it](mailto:ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it)

Email: [ilariapetricciuolo@gmail.com](mailto:ilariapetricciuolo@gmail.com)

- La ricorrente ad oggi, nonostante il punteggio e le sedi regolarmente scelte, risulta senza incarico mentre altre docenti con punteggio inferiore sono riuscite ad ottenere incarichi fino al 30 giugno o addirittura annuali, su sedi che sono risultate disponibili solo successivamente (addirittura fino al 31.08!!) e indisponibili al momento di “convocazione” come previsto dall’algoritmo;

### IN DIRITTO

#### **SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE EX ART.97 COST. E DEL CRITERIO PREVALENTE DELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA.**

Il Ministero dell’Istruzione, per il reclutamento del personale docente per l’A.S. 2022/2023, ha adottato una procedura completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo, che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura, con l’adozione della D.M. 112 del 2022.

Pertanto, nella procedura informatizzata la convocazione degli aspiranti è soltanto virtuale e l’assegnazione delle proposte di incarico e la loro successiva accettazione avvengono in modalità asincrona.

Il criterio, prevalente, posto a base del funzionamento dell’algoritmo per le nomine è improntato, e non potrebbe essere diversamente, alla scelta del candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria.

Tale principio, è presente nella stessa O.M. n. 112 del 2022, la quale prevede, all’art. 12 che abbiano titolo a conseguire le supplenze annuali e temporanee sino al termine della attività didattiche esclusivamente gli aspiranti utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS.

Emerge chiaramente anche dalla stessa normativa generale che governa il processo, oltre che dai principi generali e costituzionali che informano e sottendono all’azione amministrativa, che il criterio del punteggio e quindi della posizione in graduatoria debba essere preminente.

Deve, quindi, ritenersi che verosimilmente la pretermissione della ricorrente in tutti i decreti di nomina per la sua classe di concorso, per i quali pure ha espresso preferenza, sia dovuta ad un errore del sistema informatico e in modo particolare dell’algoritmo, che ha operato un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali dei candidati espresse nella domanda di partecipazione alla procedura, in danno del principio meritocratico a cui la pubblica amministrazione deve essere informata, anche ai fini del buon andamento e dell’imparzialità della stessa. (recentissime Ordinanza n. 5122 del Tribunale di Velletri Ordinanze del Tribunale di Velletri n. 3450 del 01.03.2022, pur se con riferimento alle nomine dello scorso anno, ma con identico funzionamento del sistema) (all.8)

# STUDIO LEGALE PETRICCIUOLO

Avv. Ilaria Petricciuolo

Via F.lli Cervi n. 9 – 80029 – Sant'Antimo (Na)

Cell. 3407256343

Pec: [ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it](mailto:ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it)

Email: [ilariapetricciuolo@gmail.com](mailto:ilariapetricciuolo@gmail.com)

Nel caso di specie, si evidenzia che, nel provvedimento prot. n. 14732 del 19.10.2023 – 3° bollettino sono state effettuate, per la medesima classe di concorso relativa alle ADAA Sostegno Scuola Infanzia da graduatorie incrociate, convocazioni per la stipula di contratti a tempo determinato, a docenti in posizione di gran lunga peggiore alla stessa.

Si evidenzia altresì che, nel provvedimento prot. n. 15801 del 15-11-2023 – 4° bollettino sono state effettuate, per la classe di concorso AAAA da GAE, convocazioni per la stipula di contratti a tempo determinato, a docenti in posizione di gran lunga peggiore alla stessa.

L'art. 12 al comma 5 dell'O.M. così recita: “gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano agli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. “

Alla luce di ciò appare evidente che i bollettini di nomina del 19.10.2023 e successivi che hanno tutti escluso la ricorrente, assegnando gli incarichi a candidati in posizione inferiore, appaiono illegittimi, anche con riferimento alla coerenza interna rispetto alla normativa generale di riferimento di cui all'O.M. 112/2022.

Tale ultima normativa, infatti, dà rilievo e centralità alla posizione in graduatoria del candidato, ai sensi e nel rispetto dell'art. 97 Costituzione, con riferimento ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, laddove l'assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli articoli 3, 51 e 97 C) della posizione e del punteggio di graduatoria. (Tribunale di Cosenza sentenza n. 1729/2022)

Invero tale criterio meritocratico può essere derogato solo nei casi di riserve e precedenza ex Legge 104 del 1992, e nessun altro criterio alternativo basato sull'ordine di preferenza espresso in domanda può ritenersi maggiormente meritevole di adozione.

Come statuito di recente dal Tribunale di Frosinone, con il provvedimento n. 2813 del 2022, reso in sede cautelare in situazione simile, l'attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente a personale in posizione peggiore rispetto alla stessa deve presumersi derivato da un errore del sistema basato sul richiamato algoritmo, in quanto l'ordine in cui vengono esaminate le richieste assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nelle graduatorie GPS. (all.9)

Neanche può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Una tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa

## STUDIO LEGALE PETRICCIUOLO

Avv. Ilaria Petricciuolo

Via F.lli Cervi n. 9 – 80029 – Sant'Antimo (Na)

Cell. 3407256343

Pec: [ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it](mailto:ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it)

Email: [ilariapetricciuolo@gmail.com](mailto:ilariapetricciuolo@gmail.com)

rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato - anche con punteggio pari a zero - abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr. in questi termini Corte d'appello di Roma sentenza n. 1617 del 2020)

Ai fini del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione ex art. 97 Costituzione, nonché in termini specifici di responsabilità del Dirigente preposto, il fatto che si tratti di un sistema informatico per mezzo di algoritmo non consente di per sé di ritenere corretto l'esito della procedura quantomeno nella parte in cui l'esito che si determina è che gli incarichi nelle sedi indicate alla ricorrente sono stati assegnati a docenti in posizioni peggiori rispetto alla sua all'interno delle graduatorie GPS.

Infatti, la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa deve assicurare, quali elementi minimi di garanzia:

- a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati (si veda, in proposito la valenza escludente che l'algoritmo ha ricondotto alla scelta "spezzone" all'interno del modulo di assegnazione);
- b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale comunque deve poter svolgere la necessaria verifica di legittimità e logicità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo (Consiglio di Stato, sent. n. 2270/2019; 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020)

Nel caso de qua, tali elementi di garanzia non sono stati assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti ai vari bollettini senza che fosse esplicitata in alcun modo la modalità concreta del criterio di applicazione di attribuzione degli incarichi in base all'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta dell'attribuzione di incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti, come nel caso della ricorrente, incontestabilmente avente maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.

### **SULLA RINUNCIA ALLA SEDE E LA RINUNCIA AL POSTO IN GRADUATORIA.**

Ferma, pertanto, l'indubbia prevalenza all'interno della medesima graduatoria al principio meritocratico nella misura in cui conferisce rilievo al punteggio alla posizione occupata, tale criterio di selezione va poi coordinato con quanto dettato dal decreto ministeriale 112 del 2022, che consente (ma non obbliga!) gli aspiranti ad indicare nella domanda telematica tutte le sedi di organico relativa a ciascun grado di istruzioni richiesto.

**Ciascun candidato presenta istanza assegnazione incarico con scelta sede, pur non essendo a conoscenza delle disponibilità di posti e orari nelle eventuali sedi, che vengono resi noti solo successivamente, alla scadenza del termine per le domande**

## STUDIO LEGALE PETRICCIUOLO

Avv. Ilaria Petricciuolo

Via F.lli Cervi n. 9 – 80029 – Sant’Antimo (Na)

Cell. 3407256343

Pec: [ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it](mailto:ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it)

Email: [ilariapetricciuolo@gmail.com](mailto:ilariapetricciuolo@gmail.com)

In particolare, entrando nel merito del funzionamento dell’algoritmo, l’art. 12 commi 3 e 4, D.M. 112/22 prevede espressamente che “attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono (NON DEVONO) indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente. La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.

Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.”

L’ufficio in sede di reclamo rispondeva: “ Nello specifico si rappresenta come il sistema informatico, per quanto concerne la classe di concorso AAAA, ha processato la sua posizione (n.875 con punti 60) con il bollettino del 15.11.2023 (4° bollettino di nomine a t.d.), superandola non avendo reperito, nella sua domanda INS, prot.n.10368284 del 29.07.2023, sedi e/o tipologie orarie disponibili nello specifico turno di nomina. In riferimento alla classe di concorso ADAA, invece, il sistema ha processato la sua posizione (n.783 con punti 60 - GUI) con il bollettino del 19.10.2023 (3° bollettino di nomine a t.d.), superandola, anche in questa occasione, non avendo individuato, nella sua domanda INS, sedi e/o tipologie orarie ancora da assegnare in quel preciso momento del turno di nomina”

A tutto voler concedere, stando all’interpretazione data dagli Uffici, la ricorrente non otteneva la nomina a lei spettante non per maggiore merito in graduatoria dei nominati, **ma semplicemente perché non aveva indicato le sedi o le tipologie orarie (SPEZZONE) richieste in quel turno di nomina.**

Pertanto l’algoritmo, la considerava rinunciataria, ma vanno distinte le diverse ipotesi di rinuncia:

a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell’istanza da parte del docente ex art. 12 comma 4 dell’O.M. 112/2022. In questo caso, il docente iscritto alle GPS istituite con la O.M. 112/2022, omette di proporre l’ulteriore istanza telematica e viene

## STUDIO LEGALE PETRICCIUOLO

Avv. Ilaria Petricciuolo

Via F.lli Cervi n. 9 – 80029 – Sant’Antimo (Na)

Cell. 3407256343

Pec: [ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it](mailto:ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it)

Email: [ilariapetricciuolo@gmail.com](mailto:ilariapetricciuolo@gmail.com)

qualificato “rinunciatario” rispetto all’intera procedura straordinaria di reclutamento per l’A.S. 2022/2023;

b) la rinuncia all’incarico, disciplinato dal comma 11 del medesimo articolo, che disciplina in particolare l’ipotesi del docente iscritto nelle GPS il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, “ci ripensa” e decide di non assumere l’incarico assegnatogli dall’algoritmo o vi rinuncia esplicitamente. In questa ipotesi il docente rinunciatario dell’incarico assegnato viene escluso dalle successive fasi di attribuzione di supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento;

c) la rinuncia alla sede, disciplinata dal quarto comma dell’art. 12, che riguarda l’ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, come nel caso di specie, ha presentato l’istanza telematica di assegnazione incarico, ma si è reso disponibile ad assumere l’incarico solo in alcune delle sedi e non in altre. L’art. 12 prevede in questi casi che “costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenza per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alla preferenze espresse sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso tipologie di posto per cui non ha espresso preferenza, con conseguente mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”.

In merito, il Tribunale di Bari, in caso assolutamente identico a quello de qua, con la sentenza n. 2745 del 2022 **ha specificato che le sedi successivamente rese disponibili avrebbero dovuto essere attribuite all’aspirante collocato più in alta in graduatoria che nei turni successivi non è stato destinatario dell’incarico, come nel nostro caso. E’ evidente che la “sopravvenuta disponibilità” di nuove ed ulteriori sedi va a vantaggio di chi ha meno punti in graduatoria!** Si veda il caso, nel 6° bollettino, di un incarico ANNUALE, conferito il 15/12/2023 ad una aspirante docente con un punteggio di 21, in una sede indicata dalla sottoscritta. Da qui si palesa in maniera evidente il cattivo funzionamento del sistema e una evidente disparità di trattamento, in violazione di qualsiasi principio di legittimo affidamento e buona fede a cui dovrebbe ispirarsi ogni Pubblica Amministrazione.

Diversamente, sempre per il medesimo Tribunale, si violerebbe sia il principio meritocratico sia quello dello scorrimento della graduatoria, sia la manifestazione di preferenza indicata in domanda.

Esigenze di trasparenza e buona fede inducono inoltre a preferire che l’aspirante esprima una scelta consapevole e pertanto sia considerato rinunciatario solo se abbia espressamente rifiutato



## STUDIO LEGALE PETRICCIUOLO

Avv. Ilaria Petricciuolo

Via F.lli Cervi n. 9 – 80029 – Sant’Antimo (Na)

Cell. 3407256343

Pec: [ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it](mailto:ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it)

Email: [ilariapetricciuolo@gmail.com](mailto:ilariapetricciuolo@gmail.com)

una proposta di supplenza per una sede specificamente determinata. (Tribunale di Lecce ordinanza del 21 giugno 2022) (all. 10)

La mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze fatti non verificati nel caso di specie poiché nel turno di nomina del quarto bollettino in poi, venivano assegnate tutte le sedi indicate dalla ricorrente nella propria istanza, ma la stessa partecipava con esclusione solo al primo turno.

Inoltre, un funzionamento in tal senso del meccanismo finisce per vanificare e ledere l'esigenza di tutela del buon andamento e dell'efficienza dell'intero sistema di reclutamento: la rinuncia all'incarico su sede indicata dai docenti tra le preferite in domanda si ripercuote negativamente sul funzionamento dell'intero sistema di reclutamento, generando indisponibilità virtuali delle sedi e causando inevitabili ritardi nella copertura della sede rinunciata (in tal senso Tribunale di Latina decreto 3542/22).

Ma a ben vedere, nell'ipotesi di rinuncia alla sede tale esigenze viene pienamente soddisfatta. Diversamente ragionando peraltro tutti gli aspiranti docenti sarebbero indotti, al fine di evitare di essere considerati rinunciatari, ad indicare nella domanda tutte le sedi (anche quelle non desiderate) **proprio nel tentativo di evitare una esclusione “a sorpresa”**, con la conseguenza di rinunciare poi successivamente ove la sede assegnata in concreto risultasse poi non gradita, con un evidente appesantimento dell'intero sistema di nomine. Inoltre, proprio in considerazione della ratio sottesa alla previsione in esame, deve ritenersi che la sanzione della esclusione dalla procedura prevista può ritenersi giustificata solo per le ipotesi della rinuncia ad una proposta di assunzione ovvero in caso di assenza alla convocazione, in quanto tali condotte sono astrattamente idonee a creare un disservizio nei termini indicati”

### SUL FUMUS BONI IURIS

Sebbene la sussistenza del “fumus boni iuris” risulti già da quanto dedotto nei motivi di merito, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto, si ritiene comunque opportuno precisare il fondamento dell'azione.

In effetti il famigerato algoritmo invece di “ricominciare da capo” ed individuare prima gli aspiranti rimasti privi di incarico, per mancanza di sedi disponibili, (tra quelle espresse in domanda), al momento delle precedenti convocazioni, ha erroneamente proseguito nello scorrimento della graduatoria, lasciando, però, in questo modo, l'odierna ricorrente, come tante altre, totalmente pretermessa dalla procedura di reclutamento. Nel caso di specie, risulta pacifico, e comunque documentalmente asseverato, che al turno di nomina del 15.11.2023 (quarto bollettino), siano stati assegnati incarichi di supplenza su posti di sostegno ad aspiranti

## STUDIO LEGALE PETRICCIUOLO

Avv. Ilaria Petricciuolo

Via F.lli Cervi n. 9 – 80029 – Sant’Antimo (Na)

Cell. 3407256343

Pec: [ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it](mailto:ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it)

Email: [ilariapetricciuolo@gmail.com](mailto:ilariapetricciuolo@gmail.com)

docenti collocati in posizione posteriore rispetto alla ricorrente nonché ad aspiranti docenti con punteggio inferiore e su sedi espresse in domanda dall’istante.

Orbene, la ricorrente non ha mai esercitato la rinuncia all’incarico né tantomeno ha rinunciato alle sedi assegnate erroneamente a docenti con punteggio inferiore, per cui non si ravvisa alcuna ipotesi di rinuncia alla sede giacché regolarmente indicate all’atto della domanda ed oggetto di disponibilità alla data del secondo bollettino.

### **SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA PER L’EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.**

La procedura per l’attribuzione degli incarichi di supplenza al personale docente è regolata dall’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, che contiene le regole per le supplenze ai docenti in vigore per gli anni scolastici 2023/2024. Il regolamento per le supplenze ai docenti prevede che la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologia di posto nella presentazione della domanda per le supplenze costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi per le stesse. Pertanto, l’aspirante è considerato rinunciatario con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza e non può ottenere l’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento. Sulla base di questo principio, quindi, l’assegnazione delle supplenze da GPS tramite algoritmo è possibile solo se le preferenze espresse dal candidato corrispondono con la sede libera. Se l’aspirante non ottiene l’incarico è perché non ha espresso le preferenze corrispondenti ed è considerato rinunciatario. Inoltre, in base all’OM 112/2022, la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni di conferimento della supplenza, perciò l’aspirante partecipa ad un solo turno di nomina e non può partecipare ai successivi.

Orbene, nel caso di specie, la candidata aveva espresso preferenza per le sedi attribuite poi ad altri candidati con punteggio inferiore, per cui non è stata “saltata” per disponibilità in sedi non indicate da lei, ma ignorata completamente sia per il punteggio posseduto che per le sedi scelte. Per cui ad oggi, sussiste, secondo anche la prospettiva dell’OM 112/2022, che ritiene che non vi sarà ulteriore turno di nomina, la reale probabilità di trovarsi per l’intero anno scolastico 2022/2023 senza alcun incarico, con evidente danno economico e di punteggio in graduatoria.

Non solo!

**Il mancato conferimento dell’incarico, per questa annualità, priva la docente all’accumulo di ulteriore punteggio necessario per un potenziale conferimento dell’incarico per l’anno scolastico successivo.**

## STUDIO LEGALE PETRICCIUOLO

Avv. Ilaria Petricciuolo

Via F.lli Cervi n. 9 – 80029 – Sant'Antimo (Na)

Cell. 3407256343

Pec: [ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it](mailto:ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it)

Email: [ilariapetricciuolo@gmail.com](mailto:ilariapetricciuolo@gmail.com)

Nelle more della decisione nel merito nella controversia si rende necessaria una misura cautelare che consenta alla ricorrente di evitare il danno economico e da punteggio maturato in graduatoria atteso anche il suo stato di disoccupazione.

### SUL RISARCIMENTO DEL DANNO

L'omessa assunzione della ricorrente a causa del malfunzionamento dell'algoritmo ha arrecato un grave danno alla stessa e come tale deve essere risarcito o in via specifica, attraverso l'accoglimento dell'istanza cautelare e l'attribuzione della sede, ovvero, in mancanza di tanto, nelle forme del danno per equivalente quantificato nella cifra che si evince dal cedolino-paga afferente l'ultimo anno scolastico (settembre 2023) (ALL.11) che prova il danno economico subito in assenza dell'assegnazione dell'incarico.

A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018, e più di recente con le ordinanze n. 16664/2020 e n. 16665/2020 hanno dato nuovo vigore all'ormai risalente ma consolidato principio giurisprudenziale che vede il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore — vincitore di un concorso da esso indetto —, obbligato al risarcimento del danno da questi subito, ravvisabile nelle retribuzioni perdute a far data dalla domanda di assunzione (da ultimo Cass. civ. S.U. 4 aprile 2017 n.8687).

Il Giudice di legittimità, posto che il "danno", in linea generale, è la perdita dell'*id quod interest*, ovvero di una utilità, osserva, infatti, che non è irragionevole sostenere nel caso di utile collocamento nella graduatoria del concorso, che il lavoratore avrebbe percepito la retribuzione, e, quindi, che la sua ingiustificata esclusione abbia provocato un danno ex art 2043 c.c. pari a quest'ultima.

Per quanto il diritto leso dal fatto illecito sia configurabile come il diritto all'assunzione, e non quello alla retribuzione, esso ha provocato come conseguenza la perdita della possibilità di guadagnare, e tale perdita, quale lucro cessante, va commisurato alle retribuzioni perdute. Sulla scia di un tale risalente e cospicuo orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha concluso affermando che *"il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia l'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa"* (S.C., ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018).

Come già affermato da altre pronunce analoghe ( v. sentenza n. 1463/2023 del 10/2/2023 e sentenza n.1505/2023 del 14/2/2023), non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato dalla ricorrente, essendo

## STUDIO LEGALE PETRICCIUOLO

Avv. Ilaria Petricciuolo

Via F.lli Cervi n. 9 – 80029 – Sant'Antimo (Na)

Cell. 3407256343

Pec: [ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it](mailto:ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it)

Email: [ilariapetricciuolo@gmail.com](mailto:ilariapetricciuolo@gmail.com)

presumibile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, la ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale la medesima aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità.

Si osserva, inoltre, in ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione, ossia in fattispecie e analoga nei suoi tratti essenziali a quella in esame, che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore- datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, Ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete

al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, In quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (v. cass.14/5/2020, n. 11737).

Il danno patrimoniale subito dalla ricorrente può, dunque, essere liquidato assumendo come parametro l'ammontare delle retribuzioni perdute a partire dal mese di dicembre 2023 al 31 agosto 2023 pari ad un importo approssimativo di euro 16.200,00;

È fondata (v. sent. Tribunale di Roma 23.03.2023 n. 3001) anche la domanda difetta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, che sarebbe stato conseguito se alla ricorrente fosse stato attribuito l'Incarico di supplenza da cui è stata illegittimamente esclusa. Tale domanda va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del Ministero agli obblighi derivanti dalla normativa sul conferimento degli incarichi di supplenza.

Al riguardo, rileva la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. 9/1/ 2019, n. 268, nonché, in tema di promozioni interne, Cass. 22/10/ 2019, n. 26966), a fronte di procedure selettive nel rapporto di lavoro, riconosce, a chi si dolga della violazione delle regole che il datore è tenuto ad osservare, sia la pretesa all'adempimento, sia quella al risarcimento del danno, quest'ultima esercitabile anche in forma specifica, essendo da tempo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale (v. Cass. 2/7/ 2010, n. 15726; Cass. 30/7/2004, n. 3004).

## STUDIO LEGALE PETRICCIUOLO

Avv. Ilaria Petricciuolo

Via F.lli Cervi n. 9 – 80029 – Sant'Antimo (Na)

Cell. 3407256343

Pec: [ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it](mailto:ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it)

Email: [ilariapetricciuolo@gmail.com](mailto:ilariapetricciuolo@gmail.com)

La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che la domanda di risarcimento del danno in forma specifica:

- non pone alcun problema di estensione del contraddittorio, in quanto essa è destinata solo al riconoscimento giuridico di determinati effetti, idonei a rimediare al pregiudizio cagionato, ed è priva di portata costitutiva, non attribuendo, in luogo di altri, quel determinato posto, ma soltanto dichiarativa (ove si manifesti con l'affermazione tout court del diritto a quegli effetti) o condannatoria (ove si imponga alla P.A. di procedere, nelle forme più idonee, alla mera assicurazione di quegli effetti);

- è diversa da quella di risarcimento della perdita di chance riconnessa ad illegittimità commesse nell'ambito di procedure selettive o concorsuali, in quanto la prima ha per oggetto la perdita della mera possibilità di conseguire un dato risultato utile ed è propria delle selezioni che si basano su valutazioni discrezionali, di idoneità o di merito, non ripetibili in sede giudiziale, per la spettanza esclusiva di esse a chi sia preposto alla loro conduzione, sicché è giustificato soltanto il rifacimento totale (domanda di adempimento) o appunto il ristoro per equivalente della perdita di chance (domanda di risarcimento);

- il risarcimento in forma specifica, a differenza del risarcimento per equivalente della chance perduta, ha invece ad oggetto il riconoscimento degli effetti di un diritto che si assume spettasse pienamente e non la lesione della mera possibilità di perseguirlo e il giudizio va pertanto condotto secondo parametri di certezza e non di mera (e seppur alta) probabilità logica. Sicché, in osservanza dell'art. 2697 c.c., è a carico di chi agisce la dimostrazione che, osservando i comportamenti dovuti, vi sia certezza di raggiungimento del risultato utile perseguito partecipando alla selezione, mentre è a carico di chi resiste la prova dei corrispondenti fatti impeditivi, estintivi e modificativi ( v. Cass 11/12/2019, n. 12489).

Poiché nel caso di specie l'Amministrazione era tenuta ad applicare criteri fissi e predeterminati, che non lasciavano alcun margine per valutazioni discrezionali, una volta accertato che la ricorrente aveva un punteggio superiore ad altri candidati nominati per il posto dalla medesima richiesto, può considerarsi provato, con il necessario grado di certezza proprio della ricostruzione ipotetica di un evento mancato e sulla base di criteri giuridico-convenzionali attinenti al riparto degli oneri probatori, che, ove l'Amministrazione avesse correttamente operato, osservando i comportamenti dovuti, la ricorrente avrebbe conseguito l'incarico richiesto, non risultando, d'altro canto, provati fatti idonei ad impedire l'effetto perseguito, tra i quali, ad es., il manifestarsi di una qualche ragione di preferenza a favore di concorrenti che la seguono nella graduatoria.

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, chiede all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti

## STUDIO LEGALE PETRICCIUOLO

Avv. Ilaria Petricciuolo

Via F.lli Cervi n. 9 – 80029 – Sant’Antimo (Na)

Cell. 3407256343

Pec: [ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it](mailto:ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it)

Email: [ilariapetricciuolo@gmail.com](mailto:ilariapetricciuolo@gmail.com)

### CONCLUSIONI

Voglia codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro:

- a) in via di particolare urgenza, inaudita altera parte, accertare e dichiarare il cattivo funzionamento dell’algoritmo nella individuazione della posizione a cui conferire incarico dalle graduatorie;
- b) accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi a base per i quali va riconosciuto alla ricorrente il diritto al conferimento incarico per l’anno scolastico 2023/2024;
- c) Ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito la rettifica delle convocazioni di cui al bollettino del 15.11.2023 e successivi e, per l’effetto, attribuire alla parte ricorrente un incarico a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, sul sostegno per la scuola dell’infanzia (ADAA) da Graduatorie incrociate o sulla comune (AAAA) da Graduatorie ad esaurimento, presso un’istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il turno di nomina, in mancanza, condannarlo al pagamento delle mensilità comprese nell’anno scolastico 2023/2024 nonché al riconoscimento di 12 punti da inserire in graduatoria;
- d) nel merito, previa fissazione dell’udienza di discussione disporre, ove necessario, la disapplicazione dei bollettini di nomina ;
- e) per l’effetto, condannare l’Amministrazione convenuta al riconoscimento dell’intero punteggio relativo all’incarico annuale ai fini dell’aggiornamento della suddetta graduatoria e al risarcimento del danno derivante dal comportamento dell’Amministrazione da quantificarsi nelle retribuzioni non percepite ai sensi del vigente CCNL ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, che la ricorrente avrebbe percepito in ragione dell’incarico di supplenza negatogli, oltre trattamento previdenziale e interessi legali.
- f) Con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice".

### IN VIA CAUTELARE

- g) Inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:
  - Ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito la rettifica delle convocazioni di cui ai bollettini del 15.11.2023 e successivi e, per l’effetto, attribuire alla parte ricorrente un incarico a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, sul sostegno per la scuola dell’infanzia (ADAA) da Graduatorie incrociate o sulla comune (AAAA) da Graduatorie ad esaurimento, presso un’istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il turno di nomina, in mancanza, condannarlo al pagamento delle mensilità comprese nell’anno scolastico 2023/2024 nonché al riconoscimento di 12 punti da inserire in graduatoria;

**STUDIO LEGALE PETRICCIUOLO**

**Avv. Ilaria Petricciuolo**

*Via F.lli Cervi n. 9 – 80029 – Sant’Antimo (Na)*

*Cell. 3407256343*

*Pec: [ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it](mailto:ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it)*

*Email: [ilariapetricciuolo@gmail.com](mailto:ilariapetricciuolo@gmail.com)*

**ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C**

Si ritiene, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, che il ricorso debba essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, vale a dire ai docenti iscritti nella graduatoria provinciale Napoli;

Quanto alle modalità di notifica ai controinteressati, si ritiene che - anche per ragioni di celerità e di economia processuale, nonché in considerazione della circostanza che mancano nelle graduatorie pubblicate dall’U.S.R. Campania – UAT di Napoli, le indicazioni di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti - sussistano i presupposti per autorizzare (secondo prassi ormai generalizzata in controversie di tal natura) la notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del Ministero dell’Istruzione MIM e/o dell’U.S.R. Campania– UAT di Napoli. La pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e della sede locale, divenuto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, si rivela il più idoneo per la conoscenza della controversia e per garantire la difesa e il contraddittorio ai controinteressati (Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

**Pertanto,**

**SI CHIEDE**

l’autorizzazione a notificare il presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e del emanando decreto di fissazione dell’udienza sul sito internet istituzionale del Ministero dell’Istruzione nonché sul sito dell’U.S.R. Campania nonché dell’ Ambito Territoriale per la provincia di Napoli.

In via istruttoria:

Si producono i seguenti documenti in copia:

- 1) Graduatoria;
- 2) Domanda incarichi del 29.07.2023;
- 3) Bollettino nomine del 19.10.2023;
- 4) Bollettino nomine del 15.11.2023
- 5) Bollettino nomine del 27.11.2023
- 6) Istanza di reclamo del 17.12.2023 Accettazione, consegna e ricevuta protocollo
- 7) Riscontro reclamo del 19.12.2023;
- 8) Tribunale di Velletri sent 3450/2022
- 9) Tribunale di Frosinone sent. 2813/2022
- 10) Tribunale di Lecc ord 32232/2022
- 11) Cedolino del mese di settembre 2023;

STUDIO LEGALE PETRICCIUOLO

Avv. Ilaria Petricciuolo

*Via F.lli Cervi n. 9 – 80029 – Sant’Antimo (Na)*

*Cell. 3407256343*

Pec: [ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it](mailto:ilaria.petricciuolo@avvocatinapolinord.legalmail.it)

Email: [ilariapetricciuolo@gmail.com](mailto:ilariapetricciuolo@gmail.com)

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e, vertendo in materia di pubblico impiego, si versa un contributo unificato di € 259,00

Sant’Antimo 21.12.2023

Avv. Ilaria Petricciuolo